DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1299 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2021

che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'esaflumuron ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ([1]), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

considerando quanto segue:

(1) L'esaflumuron è stato approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 ([2]).

(2) L'approvazione dell'esaflumuron ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 scadrà il 31 marzo 2022. Il 23 settembre 2020 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione dell'esaflumuron in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3) Poiché soddisfa i criteri per essere considerato una sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) e una sostanza molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) a norma dell'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]), l'esaflumuron soddisfa i criteri di esclusione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 528/2012.

(4) Il 18 febbraio 2021 l'autorità di valutazione competente della Grecia ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa della domanda. In conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, l'autorità di valutazione competente svolge una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida.

(5) L'autorità di valutazione competente può, ove opportuno, chiedere che il richiedente fornisca dati sufficienti per effettuare la valutazione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che una sospensione di durata maggiore sia giustificata dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali.

(6) Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell'autorità di valutazione competente, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche ("l'Agenzia") prepara un parere sul rinnovo dell'approvazione del principio attivo e lo trasmette alla Commissione, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(7) Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l'approvazione dell'esaflumuron ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 scada prima che sia stata adottata una decisione in merito al rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell'approvazione dell'esaflumuron ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 per un periodo di tempo sufficiente a consentire l'esame della domanda.

([1]) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1982 della Commissione, del 4 novembre 2015, che approva l'esaflumuron come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 289 del 5.11.2015, pag. 13).
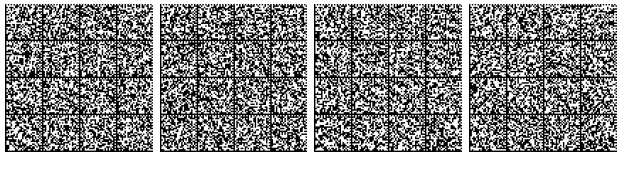
([3]) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).